



Oggetto: Misure a tutela dell'area "Centro Storico e Circonvallazione" come circoscritta dalla planimetria allegata al presente provvedimento per il periodo intercorrente tra il 13 giugno 2014 e il 30 settembre 2014, volte a contrastare il degrado urbano, a tutela delle incompressibili esigenze di sicurezza urbana e di salute pubblica, mediante l'introduzione di misure preventive che incidono sulla disciplina degli orari per le diffusioni sonore, sulle modalità di vendita per asporto in contenitori rigidi e, mediante l'introduzione di misure che tendono a prevenire comportamenti di inciviltà urbana.

**IL
SINDACO**

Premesso che

L'art. 31 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge n. 214/11, ha modificato la lettera d-bis dell'art. 3, comma 1, del DL n. 223/06 convertito con legge n. 248/06 che, pertanto, dispone quanto segue: *"ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis) ...d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio (omissis) ..."*. Si è così determinata la "liberalizzazione degli orari" degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'intervento legislativo di liberalizzazione ha modificato radicalmente il sistema degli orari degli esercizi pubblici precedentemente disciplinato attraverso le disposizioni normative contenute sia nella legge regionale n. 28/2005, sia attraverso le specifiche ordinanze sindacali in materia.

dato atto che

Il Centro Storico di Lucca, naturalmente delimitato dalle sue Mura, risulta meritevole di speciale attenzione in quanto costituisce il principale luogo di attrazione turistica della Città oltre a caratterizzarsi per il rilevante interesse storico monumentale e artistico, potendo annoverare svariate architetture di pregio, come le numerosissime chiese medievali di notevole ricchezza architettonica, torri e campanili, e monumentali palazzi rinascimentali di pregevole linearità stilistica.

L'area del Centro Storico e l'area della Circonvallazione, meglio delimitata dalla planimetria allegata, è caratterizzata dalla presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che la rendono fortemente attrattiva, in particolare nelle ore serali del periodo estivo.

La connotazione dell'area in discussione e la densità del tessuto abitativo fa emergere sensibilmente la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le giuste esigenze di quiete ed ordine, avanzate dai residenti e le richieste, espresse da un'altra parte di cittadini, a favore di una Città vivace e vivibile anche nelle ore serali.

I numerosi clienti ed avventori attratti dalla presenza dei locali, che, a vario titolo e in diversa misura, hanno facoltà di svolgere attività di intrattenimento musicale in orari serali, si soffermano a consumare cibi e bevande fino a tarda ora. Tale fenomeno favorisce l'insorgere di comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino e che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana: si pensi all'abbandono di rifiuti, agli schiamazzi, agli imbrattamenti dei muri o dei monumenti che, talvolta, risultano perfino insudiciati da "rifiuti corporali".

I rifiuti abbandonati spesso consistono in contenitori di vetro e di latta, con riflessi negativi sulla sicurezza delle persone. La vendita in bottiglie di vetro o di latta e il conseguente consumo su area pubblica determina, infatti, l'abbandono di numerosi contenitori vuoti, spesso in frantumi, direttamente sul manto stradale o sui marciapiedi o nelle piazze e, tale circostanza, associata al contesto ambientale di affollamento, è fortemente pregiudizievole per l'incolumità delle persone e per il decoro urbano aumentando la probabilità di commissione di illeciti contro la persona e/o contro il patrimonio pubblico e privato.

Considerato che

Negli anni passati, l'osservazione dei fenomeni sopra descritti, ha reso evidente come il periodo estivo sia caratterizzato da continue segnalazioni di disturbo della quiete, spesso oggettivate dalle rilevazioni dell'Arpat che, in più occasioni, ha rilevato il mancato rispetto dei limiti assoluti di immissione previsti dalle leggi vigenti e ciò a causa della c.d. "movida": in particolare si è rilevato che vi è una variazione importante dei livelli di rumore ambientale nel periodo serale – notturno ovvero dalle 21.00 alle 2.00 della stagione estiva, periodo in cui si svolgono le attività principali e accessorie svolte presso i pubblici esercizi.

Per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, il Sindaco può limitare, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla tutela dell'arredo urbano e alla salute dei residenti.

La giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che introducano specifiche regole finalizzate al contenimento delle emissioni sonore al fine di assicurare

il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la ratio di tutelare in via primaria la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta o indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi.

La "ratio" di tali provvedimenti è sia quella di tutelare il riposo delle persone sia di costituire uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica in ragione del nesso causale tra gli assembramenti degli avventori ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio.

Gli strumenti offerti dall'ordinamento si sono rilevati insufficienti ad offrire una risposta rapida ed efficace come dimostrato dal ripetersi negli anni del fenomeno del disturbo durante la stagione estiva nonostante i numerosissimi interventi della polizia municipale e delle altre forze dell'ordine.

L'inefficacia degli strumenti offerti deriva dall'impossibilità di effettuare in tempi rapidi e senza preavviso misurazioni fonometriche necessarie per contestare le violazioni amministrative in caso di violazione dei limiti di emissione acustica. L'Arpat – soggetto istituzionalmente preposto – non dispone del personale necessario per l'effettuazione di controlli tempestivi e continuativi e la Polizia Municipale non dispone ancora degli strumenti tecnici per l'effettuazione di tali misurazioni. Anche i rimedi offerti dal diritto penale si sono rilevati inefficaci a causa della natura spesso "bagatellare" dei reati connessi ai fenomeni della "movida". Quanto all'insufficienza dei rimedi si aggiunga che nel Comune di Lucca è in vigore un regolamento di Polizia Urbana risalente ormai al 1943 (regolamento approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n.40 del 28.01.1943) nel quale sono contenute regole non sempre attuali e perfettamente in grado di contenere fenomeni di inciviltà connessi alla movida estiva. Allo stato, giova evidenziare come l'imminenza della stagione estiva non consenta di ovviare ai problemi esposti nella presente ordinanza con un aggiornamento dello strumento regolamentare visti gli inevitabili tempi tecnici per l'approvazione dello stesso.

L'Amministrazione Comunale, preso atto dell'insufficienza dei "rimedi ordinati" di intervento offerti dall'ordinamento per far fronte ai fenomeni pregiudizievoli riconducibili alla c.d. movida estiva, per la prossima stagione estiva, intende adottare una serie di misure specifiche al fine di contemperare gli interessi e i diritti dei soggetti che, a diverso titolo, risultano fruitori dello spazio urbano: il diritto alla salute dei residenti che richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti; l'interesse degli operatori che in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio le opportunità previste; l'interesse degli avventori che chiedono di poter vivere gli spazi urbani in un ambiente pulito e sicuro.

L'adozione di misure specifiche è continuamente sollecitata dai cittadini residenti nell'area considerata con numerose segnalazioni alla Polizia Municipale nonché con diversi esposti alle Autorità Cittadine (Procura, Prefettura, Questura). A titolo esemplificativo si richiamano i seguenti esposti:

- nel luglio del 2013 la Prefettura trasmetteva al Comune un esposto firmato da un considerevole numero di residenti del centro storico che chiedeva misure urgenti di "restrizione e di sicurezza".. Nell'esposto possiamo leggere quanto segue: *"ogni fine settimana e nei giorni di festa si ripete la solita solfa, musica a tutto volume, gente ubriaca, urine, vomito (...) ci domandiamo come mai a tutt'oggi nonostante le varie denunce ... si continuano ... senza rispettare la minima regola ... ogni venerdì, sabato e domenica ... abbiamo chiamato le forze dell'ordine che non hanno fatto alcun tipo di contravvenzione (...) negli ultimi due anni sono state fatte decine e decine di denunce e svariati esposti ma nulla è cambiato ..."*;

- nel febbraio 2014 il titolare di un'attività di Bed and Breakfast del Centro Storico trasmetteva al Comune una denuncia raccolta dai Carabinieri di Lucca avente ad oggetto il continuo disturbo della quiete pubblica. Nell'esposto si evidenzia come la situazione per le famiglie che vivono nel centro storico sia sempre più invivibile per la presenza di ragazzi che si ubriacano e che si rendono protagonisti di scene definite come impietose;

- nel mese di Gennaio del 2014 perveniva la denuncia dei residenti del quartiere limitrofo alla Via Dante Alighieri i quali esordivano con le seguenti considerazioni: *"dopo svariate ed inutili richieste agli organi preposti siamo costretti alla pubblica denuncia avendo anche noi abitanti della Via Alighieri e zone limitrofe il diritto ad una minima vita serena..."* la denuncia prosegue poi con un elenco di fatti pregiudizievoli quali il compimento di atti vandalici, schiamazzi notturni, ubriachezza molesta, sversamenti di rifiuti di ogni genere ... tra i quali rifiuti fisiologici degli avventori sui muri delle proprietà.

Considerato che la Commissione Consiliare Attività Produttive ha svolto a partire dallo scorso ottobre un fattivo percorso di ascolto di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nelle questioni legate ai temi in oggetto (associazioni rappresentative degli esercenti, comitati di residenti e di utenti, Arpat).

Considerato, inoltre, che i medesimi soggetti, pur sottolineando con accentuazioni diverse le varie sfaccettature del fenomeno, hanno sostanzialmente espresso la volontà di contribuire al mantenimento della sicurezza e del decoro urbano ribadendo comunque la necessità di temperare adeguatamente i diritti di tutti.

Riconosciuta

La necessità di provvedere alla salvaguardia dell'area considerata e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia e con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive finalizzate:

- alla tutela della salute contro i rischi derivanti da un continuo disturbo del riposo nelle ore notturne;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia degli spazi pubblici, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio evidenziate, al fine di prevenire comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si possono manifestare nelle ore notturne nelle zone particolarmente attrattive;

- ad incrementare la consapevolezza e la sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze della corretta fruizione degli spazi urbani e al rispetto dei beni culturali.

La condizione di contingibilità, strettamente correlata alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi pregiudizievoli, che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlata alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto.

Visti

il decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) art. 7bis;

l'art. 54, comma 4, del TUEL, così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2011,

la legge della Regione Toscana n. 28/2005;

l'art. 9 della legge 447/95;

l'art. 50 comma 5 del TUEL;

l'art. 2 lett. b) ed e) del DM 5 agosto 2008;

l'art. 19 del DPR 616/1977;

la relazione sintetica effettuata dal Comando di Polizia Municipale in ordine alle segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica dalla quale emerge che nel corso del 2014 sono già state presentate 92 segnalazioni per effettuazioni musicali oltre i limiti di emissione e ove si evidenzia l'assenza di un servizio di reperibilità dell'ARPAT per l'effettuazione di misurazioni;

la deliberazione n. 117 del 20 maggio 2014 con la quale la Giunta Comunale ha determinato l'importo del pagamento in misura ridotta (PMR) ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 689/81 della sanzione amministrativa prevista per le violazioni dell'ordinanza sindacale recante misure a tutela dell'area denominata "centro storico e circonvallazione";

per le motivazioni espresse in premessa riconducibili alla necessità di contenere fenomeni di inquinamento acustico, di scadimento della qualità urbana e di pregiudizio per la sicurezza urbana, nel periodo intercorrente tra il 13 giugno 2014 e il 30 settembre 2014 e con esclusivo riferimento all'area convenzionalmente denominata "Centro Storico e Circonvallazione" così come individuata dalla planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

quanto segue

1 E' vietata qualsiasi diffusione sonora percepibile all'esterno dei locali dopo le ore 24.00 o dopo il diverso orario specificamente indicato nelle autorizzazioni di deroga acustica rilasciate dal dirigente del Settore Ambiente in conformità alla nuova regolamentazione regionale



delle deroghe ai limiti di emissione acustica, fermo restando il rispetto degli ordinari limiti previsti dalla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni impartite dagli organi competenti in tema di orario e di limiti di emissione.

2 E' vietato, dalle ore 22.00 e fino alle ore 06.00, a tutti gli esercizi di vendita, anche per mezzo di distributori automatici, di somministrazione e artigianali, di vendere bevande in contenitori di vetro o latta per l'asporto fuori dal locale. Resta ferma la facoltà, per gli esercizi autorizzati alla somministrazione, di servire bevande, ancorché in contenitori di vetro o latta, all'interno dei locali nelle aree all'uopo attrezzate o, sulle aree autorizzate e attrezzate esterne al locale.

3 I gestori degli esercizi pubblici o delle attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che con la chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

4 Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, si fa divieto di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi le grida, gli imbrattamenti anche con "rifiuti corporali" dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici.

5 Le violazioni alla presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare di € 300,00 determinato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 20 maggio '14.

I competenti organi di vigilanza terranno continuamente monitorata la situazione igienico ambientale, nonché della sicurezza urbana nell'ambito dell'area qui considerata.

Il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Lucca, viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Lucca e verrà pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente, trasmesso alle Associazioni di Categoria ed agli organi di informazione locale e sarà in vigore dal giorno 13 giugno 2014 fino al 30 settembre 2014.

La presente ordinanza è impugnabile nei termini di legge, in alternativa, con ricorso innanzi al TAR della Toscana entro i termini previsti dal D.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Allega

Planimetria Area disciplinata dalla presente ordinanza

Il Sindaco di Lucca